

Udine, 8 aprile 2021

**OGGETTO: Nuovi congedi per genitori**

Circolare numero 009/2021

---

**In breve**

Il DL. 30/2021 ha previsto la possibilità per i genitori di figli con meno di 16 anni, che non possano svolgere la prestazione in modalità agile, di fruire in specifiche ipotesi di nuovi congedi parentali.

La norma è in vigore dal 13 marzo scorso e fino al 30 giugno 2021 - salvo successive proroghe.

**Approfondimento**

I lavoratori dipendenti che siano genitori di figli conviventi con età inferiore a 14 anni hanno diritto a un congedo parentale per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- dell'infezione da Covid-19 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL.

Tale diritto, che può essere esercitato solo da un genitore alla volta, spetta esclusivamente nelle ipotesi in cui lo stesso non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il legislatore privilegia pertanto la soluzione del lavoro agile rispetto all'utilizzo dei congedi in esame, sempre che le mansioni svolte dal lavoratore-genitore siano compatibili con questa modalità di esecuzione della prestazione.

Il congedo è indennizzato dall'INPS nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera e il relativo periodo di utilizzo è coperto da contribuzione figurativa.

Una seconda tipologia di congedo è riconosciuta ai genitori con figli conviventi di età compresa tra 14 e 16 anni, alle medesime condizioni sopra ricordate (figli affetti da infezione da Covid-19 o in quarantena o in didattica a distanza),

In questa ipotesi, tuttavia, il lavoratore non ha diritto all'indennità a carico INPS né al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di fruizione del congedo. Egli conserva tuttavia il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Un'ultima ipotesi di congedo è prevista a favore dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex Legge 104/1992; i figli devono essere iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o essere ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. In questa ipotesi non sono richiesti né il requisito della convivenza né il limite di 14 anni di età dei figli.

Anche questo congedo è indennizzato dall'INPS ed è coperto da contribuzione figurativa.

La norma in esame ha previsto infine il principio di alternatività secondo cui qualora un genitore fruisca dei congedi in esame o sia sospeso dal lavoro o non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può fruire per le medesime giornate dei congedi sopra indicati.

Con il Messaggio 1276/2021 l'INPS ha chiarito che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dal lavoratore-genitore a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 13/03/2021, possono essere convertiti nel congedo previsto dalla norma in esame, su richiesta del lavoratore stesso e con diritto al relativo trattamento migliorativo. Ciò a condizione che i periodi di congedo parentale già fruiti coincidano con la sospensione dell'attività didattica in presenza, con la durata dell'infezione da Covid-19 ovvero con la durata della quarantena del figlio.

L'Istituto ha reso noto, infine, che sta provvedendo all'adeguamento delle procedure per la presentazione delle domande riferite ai nuovi congedi. Nelle more è comunque possibile fruire dei congedi presentando la sola richiesta al datore di lavoro, salvo regolarizzare successivamente la pratica con la presentazione dell'apposita domanda telematica all'INPS quando sarà resa disponibile la relativa procedura.